

R.G. /16

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva formulata il 17.3.16 rileva quanto segue:

Il rapporto di credito di cui al conto corrente intestato a
soc. coop. è oggetto di decreto di sequestro preventivo del 14.7.15
- convalidato il 21.7.15 - ex art. 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/92
conv in L. n. 356/92 attinente al complesso aziendale di riferimento
dell'odierno debitore esecutato.

In proposito si è osservato come in considerazione della funzione della
confisca prevista dall'art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306, nonché in
virtù del richiamo compiuto dal comma 4 bis dello stesso articolo, come
novellato dalla l. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 comma 190, la disciplina
della tutela dei creditori del prevenuto di cui al d.lg. 6 settembre 2011 n.
159 si applica anche alla confisca di cui all'art. 12 *sexies* cit. (c.f.r.
Cassazione civile sez. III 07/10/2013 n. 22814 Foro it. 2015, 4, I, 1368).

In particolare, il richiamato comma 4 bis estende l'applicazione del
D.Lgs n. 159/11 alle ipotesi di misure disposte nell'ambito dei
procedimenti di cui all'art. 51 comma 3-bis, del codice di procedura
penale, nell'ambito dei quali possono includersi anche le misure adottate
ai sensi dell'art. 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/92.

Orbene, ai sensi dell'art. 55 d.lg. 6 settembre 2011 n. 159 " a seguito del
sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni
già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore
giudiziario".

L'opposto espone come la recente novella per effetto della L. n.
228/12 consenta invece l'esecuzione forzata del bene sottoposto
sequestro

Ed invero, questo giudicante rileva come a mente dell'art. 1 comma 194 e
195 della L. n. 228/12 è previsto che " a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di
prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o
proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive" (comma 194) " La
disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o
aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una
quota indivisa già pignorata" (comma 195).

La disciplina in questione, quindi, concerne la diversa ipotesi di
esecuzione individuale riferita a beni già confiscati, fattispecie diversa da
quella in esame, ricadente invece nell'alveo applicativo di cui all'art. 55
d.lgs n. 159/11

Alla luce delle suesposta disciplina, tenuto conto dell'intercorso sequestro
ex art. art. 12 *quinquies* comma 1 D.L. n. 306/92 conv in L. n. 356/92,
questo giudicante stima doversi dichiarare l'esecuzione in questione come
improcedibile.

P.q.m.

Dichiara improcedibile l'esecuzione

Autorizza il creditore al ritiro del titolo esecutivo

Si comunichi.

Salerno, 17 marzo 2016

Il G. E.